

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

### 256° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 25 GENNAIO 1996

—————

**INDICE****Commissioni permanenti**

2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	Pag.	3
10 <sup>a</sup> - Industria .....	»	16

**Commissione di inchiesta**

Sulle strutture sanitarie .....	Pag.	22
---------------------------------	------	----

**Organismi bicamerali**

Informazione e segreto di Stato .....	Pag.	25
Mafia .....	»	26

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 25 GENNAIO 1996

135<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*  
GUARRA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*  
*Marra*

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(987)** *Disposizioni in materia di usura*, approvato dalla Camera dei deputati

**(384)** **MANCUSO** ed altri: *Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura*

**(490)** **LAFORGIA** ed altri: *Modifiche al codice penale in tema di usura*

**(552)** **DI BELLA**: *Modifica degli articoli 644 e 644-bis del codice penale*  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice SILIQUINI introduce una rettifica al testo dell'emendamento 1.0.6 (Nuovissimo testo), quale da lei ieri presentato: in forza di tale rettifica quella proposta di emendamento contiene un richiamo non solo all'articolo 107 ma anche all'articolo 106 del decreto n. 385 del 1993.

Dà altresì notizia del parere espresso dalla Commissione Bilancio sul disegno approvato dalla Camera dei Deputati e sugli emendamenti: esso è non ostativo per il testo articolato e per tutti gli emendamenti ad eccezione però di quelli 6.0.3, 6.0.13 e 6.4, verso i quali si esprime avviso contrario. Infine nei confronti degli emendamenti 6.2, 6.5 e 6.6 il parere è non ostativo, a condizione però che le elargizioni previste siano riformulate con riferimento al triennio 1996-1998.

Interviene il sottosegretario **MARRA**, il quale reputa essere a questo punto necessario esprimere la posizione del Governo, che è sostanzialmente favorevole all'impostazione del testo approvato dalla Camera dei deputati, sia pure con alcune correzioni di natura prevalentemente tecnica e con l'integrazione necessaria della istituzione del Fondo di solida-

rietà per le vittime dell'usura. Tale impostazione consiste nella generalizzazione dello schema dell'usura cosiddetta impropria, prevista dall'articolo 644-bis, oggi applicabile solo quando i soggetti passivi siano persone che svolgono un'attività imprenditoriale o professionale.

Rileva al contempo che, qualora si volesse predeterminare oggettivamente la soglia oltre la quale il tasso dovrebbe definirsi usurario, se la soglia fosse fissata troppo in basso si rischierebbe di porre una limitazione al libero mercato, mentre se la si fissasse troppo in alto si rischierebbe di spingere in alto il mercato dei tassi. Saggiunge poi che gli emendamenti recentemente presentati si discostano da una linea di equilibrio, giacchè, nel delinearne la figura codicistica del reato *de quo*, essi prescindono dalla esistenza dello stato di difficoltà economica del soggetto passivo, con ripercussioni notevoli su ogni forma di contrattazione privata, potendo la semplice sproporzione tra le prestazioni divenire causa di repressione penale quando non è di per sè rilevante neppure ai fini della rescissione del contratto in sede civile. Qualora invece nella definizione generale del reato di usura si mantenga tra gli elementi costitutivi la particolare condizione del soggetto passivo, potrebbe anche prendersi in considerazione la possibilità di fissare una soglia oltre la quale, con specifico riferimento ai contratti di mutuo, il tasso di interesse debba presumersi usurario, purchè tale soglia venga calcolata con accorgimenti tecnici tali da ricavarla dal mercato legale del credito senza alterarne il funzionamento ed il reato di usura sia comunque configurabile anche allorchè il tasso di interesse si collochi al di sotto di tale soglia, ricorrendo le altre condizioni, soggettive e oggettive, che consentano un accertamento in sede giudiziale del vantaggio usurario. Sulla praticabilità tecnica del meccanismo di calcolo del tasso soglia resta decisiva la valutazione del Tesoro. Conclude sottolineando che il sottosegretario al Tesoro, professor Giarda, è disponibile ad intervenire all'inizio della prossima settimana per fornire i dati richiesti sull'andamento dei mercati per quanto concerne i tassi d'interesse.

Il senatore RUSSO mostra grande interesse per le dichiarazioni del rappresentante del Governo ed ipotizza una riformulazione dell'emendamento 1.1 (Nuovissimo testo), che però non modifichi i commi 1 e 2.

Il presidente GUARRA dà notizia dell'avvenuta presentazione di subemendamenti agli emendamenti presentati dalla relatrice da parte dei senatori SCOPELLITI e D'ALÌ. Dispone quindi il rinvio del seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 987****Art. 1.**

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

**«Art. 1.**

1. L'articolo 644 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 644. (*Usura*). Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sè o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seimilioni a lire trentamilioni.

Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sè o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario, ovvero chi acquista un credito usurario con la conoscenza del suo carattere delittuoso al fine di farlo valere od al fine di alienarlo a terzi a titolo oneroso.

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:

1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;

2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;

3) se il colpevole ha agito approfittando delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo;

4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;

5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.

Se il colpevole ha agito approfittando dello stato di bisogno del soggetto passivo le pene per i fatti di cui al primo ed al secondo comma sono aumentate sempre della metà. La presente circostanza non può concorrere con quella prevista dal numero 3 del comma precedente.

La condanna per uno dei delitti di cui al presente articolo importa le pene accessorie previste dagli articoli 30, 32-bis e 36.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 240 e dalle leggi speciali, nei casi di condanna, ovvero di applicazione di pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca del denaro e degli altri beni ed utilità di cui il reo ha la titolarità o la disponibilità anche per interposta persona, per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi usurari, senza pregiudizio dei diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni".

2. L'articolo 644-bis del codice penale è abrogato».

1.1 (Nuovissimo testo)

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Il Ministro del tesoro sentite la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei Cambi rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 106 e 107 del D.L.gs. 1 settembre 1993, n. 385 nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione vengono pubblicati all'inizio del trimestre successivo nella Gazzetta Ufficiale e sono validi per tre mesi.

2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del Tesoro e pubblicata immediatamente sulla Gazzetta Ufficiale.

3. Le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione del credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi previsti nei commi precedenti.

4. Gli interessi che eccedono di oltre la metà il tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo precedente relativamente alla categoria di operazioni in cui esso è compreso sono usurari.

5. Sono altresì usurari gli interessi che, pur non superando la misura di cui al comma 1 risultano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, se ricorre la circostanza di cui al n.3 del comma 4 dell'articolo 644 del codice penale ovvero la circostanza di cui al comma 5 del medesimo articolo. In tal caso restano applicabili le circostanze aggravanti di cui all'articolo 644 comma 4 numeri 1, 2, 4 e 5 del codice penale.»

1.0.6 (nuovissimo testo)

IL RELATORE

**Art. 6.**

*Sostituire l'articolo 6 con il seguente:*

**«Art. 6.**

*(Delega al Governo per l'istituzione di un fondo di solidarietà per le vittime dell'usura)*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i principi e criteri che seguono, un decreto legislativo per la istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, appreso denominato Fondo e per il suo adeguamento con le previsioni di quello previsto dal decreto-legge 31 dicembre 1991, n.419, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1992, n.172, di sostegno per le vittime dell'estorsione:

a) previsione che il Fondo provveda all'erogazione di mutui senza interessi di durata non superiore al quinquennio a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, e che risultano essere persone offese dal reato di usura; previsione della esclusione dal diritto alla erogazione di soggetti che risultino denunciati per il reato di usura o proposti per misure di prevenzione personali ovvero che risultino comunque collegati a taluno dei soggetti prima indicati;

b) subordinazione della erogazione dei mutui all'esercizio dell'azione penale per il delitto di usura a carico di uno o più soggetti che per tale delitto sono stati denunciati dalla persona offesa dal reato prima che la notizia del reato fosse acquisita dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria a seguito di autonome investigazioni; possibilità che, prima dell'esercizio dell'azione penale, il Fondo provveda all'erogazione di una provvisoria non superiore al 50% rispetto alla somma massima erogabile quando ricorrano situazioni di urgenza specificamente documentate e che la provvisoria possa essere anche superiore alla quota suddetta se l'esercizio dell'azione penale non risulta intervenuta decorsi sei mesi dalla denuncia;

c) subordinazione della erogazione del mutuo o delle provvisorie alla presentazione di un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste; previsione di cause di revoca dei provvedimenti di erogazione connesse all'esito del processo penale, alla mancata o difforme utilizzazione delle somme ovvero a condotte incompatibili della persona offesa dalle quali far dipendere la revoca o la modifica delle erogazioni;

d) individuazione dei soggetti legittimati alla presentazione della domanda di erogazione e dei tempi entro i quali essa deve intervenire; previsione che tali tempi non possano essere superiori comunque a un anno dal prestito anche nei casi in cui le caratteristiche usurarie del prestito medesimo si siano evidenziate successivamente alla sua erogazione; previsione di una disciplina transitoria anche in deroga a taluno dei principi fissati nelle lettere da a) a d); esclusione, anche per la nor-

mativa transitoria, che l'erogazione possa avvenire a favore di soggetti che abbiano tenuto atteggiamenti falsi o reticenti quando sono stati sentiti dalla polizia o dall'autorità giudiziaria;

e) previsione che la erogazione riguardi le somme versate all'autore del reato quali interessi o vantaggi usurari con possibilità di integrazione nel caso in cui le caratteristiche del prestito usurario, le sue modalità di riscossione o la sua riferibilità a organizzazioni criminali abbiano determinato alla persona offesa perdite o mancati guadagni di rilevanza;

f) individuazione del procedimento all'esito del quale provvedere alla erogazione secondo principi di tempestività e riservatezza; possibilità di attribuzione del potere di erogazione della provvisoria al Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle misure antiracket, ove costituito, ovvero ad altro organo amministrativo previsto dal procedimento od al suo presidente secondo criteri della massima semplificazione; attribuzione del potere di istruzione ad organi anche monocratici ivi compreso il Commissario straordinario ove costituito salvi casi di particolare complessità e con possibilità d'avvalersi di consulenti; previsione che, ai fini della istruzione del procedimento, possano essere previste deroghe alla disciplina sul segreto degli atti di indagine;

g) previsione che il Fondo sia alimentato da uno stanziamento pari a lire 10.000 milioni per l'anno 1995, e pari a lire 20.000 milioni a decorrere dal 1996 e che al relativo onere si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministro del Tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero di Grazia e Giustizia; il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

h) previsione che una quota del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive previsto dal decreto-legge 31 dicembre 1991, n.419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, determinata all'inizio di ciascun anno e in misura comunque non superiore al 20 per cento della disponibilità del predetto Fondo, sia ripartita, con decreto del Consiglio dei Ministri, tra: fondazioni ed associazioni riconosciute che, per il perseguimento del loro scopo e a fini di prevenzione del fenomeno dell'usura, dispongano di fondi per la prestazione di garanzie alle banche e agli intermediari finanziari dirette a consentire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che incontrano difficoltà di accesso al credito pur essendone meritevoli in base ai criteri fissati nell'atto costitutivo o nello statuto delle predette fondazioni ed associazioni; consorzi e società cooperative di garanzia collettiva, fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che costituiscano fondi speciali per la prevenzione del fenomeno dell'usura, separati dai fondi ordinari, al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti ad imprese, aderenti al consorzio o alla società cooperativa presso cui il fondo speciale è costituito, che incontrano difficoltà di accesso al credito, pur essendone meritevoli in base ai criteri fissati nei regolamenti dei predetti consorzi e società cooperative;

i) fissazione, ai fini dell'ammissione dell'erogazione di contributi previsti dalla presente legge, dei requisiti patrimoniali delle fondazioni,

delle associazioni e dei fondi speciali di garanzia di cui alla lettera h), nonché dei requisiti di onorabilità e professionalità dei relativi amministratori;

*l)* determinazione dei casi e delle modalità di concessione nonché dei criteri di quantificazione dei contributi di cui alla lettera h), anche con riguardo sia ai rapporti tra tali concessioni e l'erogazione dei mutui previsti dalla lettera a) sia alla consistenza patrimoniale dei fondi garanzia e alla eventuale erogazione, allo stesso titolo, di altri contributi e finanziamenti pubblici; determinazione delle condizioni in presenza delle quali si fa luogo alla revoca dei contributi predette, con espressa previsione, a tal fine, dell'ipotesi che risultino effettuati interventi di garanzia a beneficio di persone denunciate per il reato di usura o collegate a soggetti denunciati per lo stesso reato, o proposte per l'applicazione di misure di prevenzione personale;

*m)* previsione che, salvo ipotesi eccezionali e predeterminate, nei confronti dei soggetti che abbiano già avuto accesso a finanziamenti, assistiti da prestazione di garanzia da parte delle fondazioni, associazioni, consorzi e società cooperative di cui alla lettera h), operi il divieto di erogazione dei mutui senza interessi di cui alla lettera a), ancorchè ne ricorrano tutte le altre condizioni di legge;

*n)* previsione delle condizioni per l'ammissione agli interventi di garanzia di cui alla lettera h), da determinarsi sulla base di quelle previste per l'erogazione, da parte del Fondo, dei mutui senza interessi di cui alla lettera a); previsione che i contributi di cui alla lettera h) siano diretti ad incrementare i fondi di garanzia e non possono essere utilizzati per erogazioni di somme di denaro o per altre forme di aiuto economico;

*o)* previsione dell'obbligo di presentazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di una relazione periodica sull'attività svolta, con allegato un rendiconto che giustifichi e documenti l'impiego dei contributi assegnati;

*p)* individuazione dei organi deputati al procedimento di erogazione delle somme e di gestione del Fondo secondo criteri di razionalizzazione, semplificazione, efficienza, tempestività e specializzazione; revisione secondo tali criteri anche delle procedure di erogazione e degli organi previsti per il Fondo i sostegno per le vittime dell'estorsione; tendenziale unificazione di tali organi con quelle del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura fatte salve, nei casi di necessità, possibili diversificazioni motivate dal tipo di erogazione o da altri specifici motivi;

*q)* previsione della possibilità di introdurre con regolamenti interministeriali le relative normative di attuazione.

2. Entro due anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dal predetto comma 1».

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 6.**

1. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da adottare a norma dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n.400, nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Fondo di solidarietà per le vittime delle estorsioni di cui al decreto-legge 31 dicembre 1991, n.419, convertito, con modificazioni, in legge 18 febbraio 1992, n.172, e successive modificazioni, un Fondo, a contabilità separata, per l'erogazione di mutui senza interessi in favore delle persone offese dal reato di usura, di seguito denominato "Fondo antiusura".

2. Possono godere dei mutui di cui al comma 1 del presente articolo coloro che, svolgendo attività imprenditoriale, artigianale, professionale o similare, hanno presentato denuncia per fatti usurari avvenuti dal 1 ottobre 1993.

3. La concessione del mutuo è vincolata all'utilizzazione delle somme nell'attività economica della parte offesa dal reato di usura. Il mutuo è comunque subordinato alla condizione soggettiva di aver acceduto al prestito trovandosi in condizioni di difficoltà economica e finanziaria.

4. La concessione del mutuo è autorizzata nelle modalità e con le forme previste dal decreto-legge 31 dicembre 1991, n.419, convertito, con modificazioni, in legge 18 febbraio 1992, n.172, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dalla presente legge. Alla domanda sono allegare copie della denuncia e un piano di investimento di utilizzo economico delle somme anticipate. Non può essere autorizzata la concessione di mutui quando sussistono le condizioni previste dall'articolo 1, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n.419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.172.

5. Il mutuo è concesso entro 30 giorni dalla presentazione di copia del decreto che dispone il giudizio. Dopo la denuncia all'autorità giudiziaria, può essere concessa una provvisoria pari al 50 per cento dell'intero mutuo.

6. Nel caso di sentenza definitiva di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione, il giudice dà comunicazione al Fondo, che procede alla revoca della concessione e ingiunge al beneficiario, nelle forme previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n.689, in quanto applicabili, la restituzione delle somme già erogate.

7. Il Fondo interviene con un mutuo pari, nel massimo, al cinquanta per cento del danno subito come parte interessi usurari.

8. I mutui hanno durata non superiore a 5 anni. I pagamenti avvengono con rate trimestrali. Gli interessi non sono applicabili sui mutui concessi.

9. Salvo il caso che sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione, l'azione esecutiva promossa dal soggetto che nella denuncia di cui al comma 2 è indicato quale autore del reato, non può avere ad oggetto le somme erogate con il mutuo di cui alla presente legge e non ancora restituite, ovvero altri beni per un importo di pari valore. La disposizione si applica qualunque sia il titolo posto a fondamento dell'azione, salvo i diritti dei terzi in buona fede; restano in ogni caso ferme le norme che regolano i rapporti fra il terzo e il debitore esecutato».

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 6.**

1. È istituito presso l'ufficio del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle misure antiracket un Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura e di prevenzione del processo dell'usura.

2. Il Fondo provvede alla erogazione di mutui senza interesse di durata non superiore al quinquennio a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarano di essere vittime del delitto di usura e risultano parti offese nel relativo procedimento penale.

3. L'erogazione del mutuo è subordinata all'esercizio della azione penale nel procedimento di cui al comma 2. Tuttavia, prima dell'esercizio della azione penale, può essere erogata una provvisionale non superiore al 50% dell'importo erogabile a titolo di mutuo quando ricorrono situazioni di urgenza specificamente documentate; la provvisionale può essere erogata sei mesi dalla presentazione della denuncia ovvero dalla iscrizione dell'indagato per il delitto di usura nel registro delle notizie di reato, se il procedimento penale di cui al comma 2 è ancora in corso.

4. L'importo del mutuo è commisurato al danno subito dalla vittima del delitto di usura per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato. Il Fondo può erogare un importo maggiore quando, per le caratteristiche del prestito usurario, le sue modalità di riscossione o la sua riferibilità a organizzazioni criminali, sono derivati alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati guadagni.

5. La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo entro il termine di sei mesi dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura. Essa deve essere corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste che risponda alla finalità di reinserimento della vittima del delitto di usura nella economia legale. In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.

6. La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento antiracket sulla base della istruttoria operata dal Comitato di cui all'articolo 5 del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419 e successive modificazioni. Il Commissario può procedere alla erogazione della provvisionale anche senza il parere di detto Comitato. Può altresì valersi di consulenti.

7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere concessi a favore di soggetti condannati per il reato di usura o sottoposti a misure di prevenzione personale. Nei confronti di soggetti indagati o imputati per detto reato ovvero proposti per dette misure, la concessione del mutuo è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti. Sono esclusi dalla concessione dei mutui, inoltre, i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c) e d) del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419.

8. I soggetti indicati nel comma 2 sono esclusi dalla concessione del mutuo se nel procedimento penale per il delitto di usura in cui sono parti offese, ed in relazione al quale hanno proposto la domanda di mutuo, hanno reso dichiarazioni false o reticenti. Qualora per le dichiarazioni false o reticenti sia in corso procedimento penale, la concessione del mutuo è sospesa fino all'esito di tale procedimento.

9. Il Fondo procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione del mutuo e della provvisionale ed al recupero delle somme già erogate nei casi seguenti:

a) se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si conclude con provvedimento di archiviazione ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione;

b) se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono utilizzate in conformità del piano di cui al comma 5;

c) se sopravvengono le condizioni ostative alla concessione del mutuo previste nei commi 7 e 8.

10. Il Fondo destina una quota delle somme di cui ha la disponibilità, determinata all'inizio di ciascun anno in misura non superiore al 20%, alla erogazione di contributi a favore delle fondazioni ed associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura indicate nell'articolo 7 e dei fondi speciali costituiti dai consorzi e dalla cooperative di garanzia collettiva fidi indicati nell'articolo 8 per i fini e secondo le modalità di cui all'articolo 9.

11. Il Fondo è alimentato:

a) da uno stanziamento a carico del bilancio dello Stato pari a lire diecimilioni per l'anno 1995 e a lire ventimilioni dal 1996; al relativo onere di provvedere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6865 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero di Grazia e Giustizia. Il Ministero del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio;

b) dai beni rivenienti dalla confisca ordinata ai sensi dell'articolo 644, comma 7, del codice penale;

c) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati».

6.5

RUSSO, SENESE, PALUMBO, SCIVOLETTO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 6.**

1. È istituito presso l'ufficio del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle misure antiracket un Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura e di prevenzione del processo dell'usura.

2. Il Fondo provvede alla erogazione di mutui senza interesse di durata non superiore al quinquennio a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica,

ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarano di essere vittime del delitto di usura e risultano parti offese nel relativo procedimento penale.

3. L'erogazione del mutuo è subordinata all'esercizio della azione penale nel procedimento di cui al comma 2. Tuttavia, prima dell'esercizio della azione penale, può essere erogata una provvisionale non superiore al 50% dell'importo erogabile a titolo di mutuo quando ricorrono situazioni di urgenza specificamente documentate; la provvisionale può essere erogata sei mesi dalla presentazione della denuncia ovvero dalla iscrizione dell'indagato per il delitto di usura nel registro delle notizie di reato, se il procedimento penale di cui al comma 2 è ancora in corso.

4. L'importo del mutuo è commisurato al danno subito dalla vittima del delitto di usura per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato. Il Fondo può erogare un importo maggiore quando, per le caratteristiche del prestito usurario, le sue modalità di riscossione o la sua riferibilità a organizzazioni criminali, sono derivati alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati guadagni.

5. La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo entro il termine di sei mesi dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura. Essa deve essere corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste che risponda alla finalità di reinserimento della vittima del delitto di usura nella economia legale. In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.

6. La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento antirackett sulla base della istruttoria operata dal Comitato di cui all'articolo 5 del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419 e successive modificazioni. Il Commissario può procedere alla erogazione della provvisionale anche senza il parere di detto Comitato. Può altresì valersi di consulenti.

7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere concessi a favore di soggetti condannati per il reato di usura o sottoposti a misure di prevenzione personale. Nei confronti di soggetti indagati o imputati per detto reato ovvero proposti per dette misure, la concessione del mutuo è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti. Sono esclusi dalla concessione dei mutui, inoltre, i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c) e d) del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419.

8. I soggetti indicati nel comma 2 sono esclusi dalla concessione del mutuo se nel procedimento penale per il delitto di usura in cui sono parti offese, ed in relazione al quale hanno proposto la domanda di mutuo, hanno reso dichiarazioni false o reticenti. Qualora per le dichiarazioni false o reticenti sia in corso procedimento penale, la concessione del mutuo è sospesa fino all'esito di tale procedimento.

9. Il Fondo procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione del mutuo e della provvisionale ed al recupero delle somme già erogate nei casi seguenti:

a) se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si conclude con

provvedimento di archiviazione ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione;

b) se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono utilizzate in conformità del piano di cui al comma 5;

c) se sopravvengono le condizioni ostative alla concessione del mutuo previste nei commi 7 e 8.

**10. Il Fondo è alimentato:**

a) da uno stanziamento a carico del bilancio dello Stato pari a lire diecimilioni per l'anno 1995 e a lire ventimilioni dal 1996; al relativo onere di provvedere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6865 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero di Grazia e Giustizia. Il Ministero del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio;

b) dai beni rivenienti dalla confisca ordinata ai sensi dell'articolo 644, comma 7, del codice penale;

c) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati».

**6.6**

**RUSSO, SENESE, PALUMBO, SCIVOLETTO**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. La dotazione del Fondo di cui al decreto-legge 31 dicembre 1991, n.419, convertito con modificazioni in legge 18 febbraio 1992, n.172, è aumentata a partire dall'anno 1996, nella misura non minore di 100 miliardi l'anno, finalizzati all'alimentazione del Fondo antiusura.

2. L'entità e la copertura del finanziamento di cui al comma 1 è determinata annualmente dalla legge finanziaria»

**6.0.3**

**TRIPODI**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Misure finanziarie per la prevenzione del fenomeno dell'usura)*

1. È istituito presso il Ministero del tesoro un Fondo di sostegno per la prevenzione del fenomeno dell'usura.

2. Il Fondo cura la ripartizione delle somme a propria disposizione tra le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura indicate all'articolo 5 e i fondi speciali costituiti dai consorzi e dalle cooperative di garanzia collettiva fidi indicati all'articolo 6 della presente legge.

3. L'operatività del Fondo indicato al comma 1 è disciplinata con decreto del Ministro del tesoro. Il decreto determina i criteri per la ripartizione delle somme, che avverrà in rapporto all'entità del patrimonio dei beneficiari.

4. Le disponibilità del Fondo sono costituite:

a) da uno stanziamento a carico dello Stato di lire ..... all'anno per tre anni a partire da quello di entrata in vigore della presente legge;

b) dalle somme destinate secondo le rispettive previsioni statutarie dagli enti indicati all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n.356,;

c) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati».

**6.0.13**

**RUSSO, SENESE, PALUMBO, SCIVOLETTO**

**INDUSTRIA (10ª)**

GIOVEDÌ 25 GENNAIO 1996

**269ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
CARPI

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Alfonso LIMBRUNO, amministratore delegato dell'ENEL, accompagnato dall'ingegner Claudio BARBESINO e dall'avvocato Mario MORELLI.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**  
(R033 004, C10ª, 0026ª)

Il presidente CARPI comunica che per la procedura informativa all'ordine del giorno della seduta odierna è stata richiesta la pubblicità prevista dall'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

La Commissione conviene.

Il Presidente avverte che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso; detta forma di pubblicità, pertanto, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Indagine conoscitiva sulla trasparenza delle tariffe elettriche: audizione dei rappresentanti dell'Enel**

(Seguito dell'indagine e rinvio)  
(R048 000, C10ª, 0007ª)

Si riprende l'indagine, sospesa nella seduta del 18 gennaio.

Il presidente CARPI, preliminarmente, riassume gli elementi emersi nel corso dell'indagine, avvertendo che essa si concluderà con l'audizione odierna e che, in presenza di un Governo dimissionario, è doveroso rinviare l'esame del documento conclusivo. Nel merito egli ricorda come sia stata acquisita la necessaria chiarezza circa le quote di prezzo,

stabilite dal CIP dopo che la legge finanziaria per il 1986 aveva sostituito gli stanziamenti statali per il fondo di dotazione dell'Enel con prelievi a carico delle utenze domestiche. Quanto alla determinazione degli oneri nucleari egli si sofferma criticamente sulle risultanze prodotte dalla Commissione consultiva del Ministero dell'industria. Esprime inoltre gravi rilievi sull'ammissione ai contributi pubblici dei residui bituminosi da petrolio in luogo di fonti alternative, autenticamente rinnovabili, così come espresso negli indirizzi del piano energetico nazionale che intendeva ridurre la dipendenza dal petrolio. Ulteriori critiche e perplessità egli manifesta in ordine alla cassa conguaglio, alla composizione delle tariffe e al complesso di norme primarie e secondarie succedutesi nel tempo che ne hanno determinato l'assoluta opacità. In ordine alle questioni richiamate - egli precisa - l'Enel si è in genere limitata a dare attuazione a disposizioni del Governo o del Parlamento: la Commissione, pertanto, dovrà riflettere in modo approfondito sul tema, non appena il nuovo Governo sarà entrato nella pienezza delle sue funzioni, anche ai fini di un eventuale riesame dei contenuti disciplinati dall'articolo 3 della legge n. 481 del 1995. Chiede infine all'amministratore delegato dell'Enel di fornire chiarimenti sull'appostazione in bilancio delle quote di prezzo, su quanta parte degli stanziamenti affluiti al fondo di dotazione siano stati impiegati per la costruzione delle centrali nucleari; quali siano le modalità per accertare l'utilizzazione dei residui bituminosi e quali suggerimenti egli ritenga di proporre all'attenzione della Commissione per una razionalizzazione del sistema tariffario.

Il senatore VIGEVANI esprime sorpresa per l'ampia introduzione del Presidente.

Il senatore BECCARIA, a nome della propria parte politica, non condivide il merito e il metodo delle dichiarazioni introduttive del Presidente.

La senatrice BALDELLI si sofferma sulla opportunità di distinguere tra il riassunto dei lavori svolti e le conclusioni cui perverrà la Commissione.

Il senatore LADU si sorprende delle critiche nei confronti del Presidente il quale, invece, ha opportunamente proposto all'attenzione della Commissione l'insieme delle questioni emerse nel corso dell'indagine.

Ha quindi la parola il dottor LIMBRUNO il quale, nel depositare una memoria sulle vicende tariffarie, ricorda l'indebitamento finanziario che caratterizzò nel 1962 la nascita dell'Enel. Gli adeguamenti tariffari successivi alle due crisi petrolifere resero ineludibile la necessità di un equilibrio tra costi e servizi resi. Quanto al fondo di dotazione esso, all'inizio degli anni '80, è stato rifinanziato in modo cospicuo, non solo per consentire nuovi investimenti ma anche per sopperire a una delicata situazione finanziaria, tuttora persistente, atteso l'indebitamento pari a circa 35.000 miliardi. I prezzi in Italia dal 1963 a oggi sono aumentati di 15 volte, quelli delle tariffe di 9 volte: questo dà la misura del grado di efficienza dell'Enel, notevolmente in crescita negli ultimi decenni. Anche per quanto concerne gli indici di produttività e di capacità tecniche

l'ente è in costante miglioramento. Le tariffe, poi, sono tra le più basse in Europa ma su di esse grava l'eccessivo peso delle imposte, in misura superiore ad altri paesi europei. Dal 1984 è stato raggiunto l'equilibrio economico, attualmente si registra anche un equilibrio finanziario su base annuale, pur persistendo l'indebitamento pregresso che si trascina dalla nazionalizzazione, a fronte di un patrimonio di 22.000 miliardi. Circa il merito delle questioni poste dal Presidente egli sottolinea come l'Enel sia tenuto a dare attuazione alle disposizioni del Governo e del Parlamento, senza discrezionalità di sorta. Essendo pubblica la proprietà dell'ente - egli conclude - essa riverbera sui contribuenti tutti gli effetti derivanti dalla sua gestione.

Seguono domande e richieste di chiarimenti.

Il senatore **TURINI** si dichiara perplesso per la sottolineatura del dottor Limbruno circa il carattere pubblicistico dell'Enel. Sottolinea quindi l'opportunità che il Senato costituisca un'apposita Commissione d'inchiesta per verificare ogni aspetto delle questioni insorte in materia tariffaria.

Il senatore **DEBENEDETTI** ritiene che la Commissione d'inchiesta parlamentare sia del tutto superflua poichè la situazione, nella sua complessità e gravità, è sufficientemente chiara. L'origine delle difficoltà è nel regime di prezzi amministrati che hanno favorito scelte populistiche e demagogiche. L'inadeguatezza degli introiti tariffari, a sua volta, ha conseguentemente provocato inefficienze e opacità in tutto il sistema elettrico. Si sofferma quindi sulle conseguenze patologiche derivanti dal regime di monopolio e le connesse procedure amministrative, che evocano responsabilità in vari uffici e organi della pubblica amministrazione. Se poi sono configurabili fattispecie di natura penale, esse restano di competenza della magistratura. Si sofferma quindi sulla necessità di dar vita a una efficiente Autorità di regolazione e a un vero processo di liberalizzazione del settore elettrico: il recente rinnovo dell'atto di concessione amministrativa all'Enel richiede un'approfondito dibattito poichè, fino a questo momento, è mancato il confronto tra Parlamento e Governo.

Il senatore **BECCARIA** chiede chiarimenti sull'imputazione contabile degli oneri connessi alla dismissione degli impianti nucleari, sugli acquisti di energia da paesi esteri e sul regime agevolativo vigente a favore di alcuni comparti produttivi.

Il senatore **LOMBARDI CERRI** domanda elementi di informazione suscettibili di favorire una reale privatizzazione dell'ente, tenuto anche conto del suo indebitamento e del vigente sistema tariffario decisamente poco trasparente.

Il senatore **PAPPALARDO**, accogliendo uno spunto del presidente Carpi, ribadisce l'opportunità di mantenere distinti gli ambiti di competenza parlamentare e giurisdizionale. Il regime tariffario va senz'altro adeguato al più presto, anche per consentire la più idonea privatizzazione dell'ente: è vero, peraltro, che l'Enel non ha discrezionalità nella

determinazione delle tariffe ma è pur vero che l'appostazione dei 6.200 miliardi al conto economico anziché al patrimonio risulta in violazione della legge. Anche la determinazione degli oneri nucleari implica precise responsabilità dell'Enel. Certo è deprecabile che la legge abbia recepito improvvisi atti amministrativi: occorre pertanto far chiarezza sia nelle norme che nelle gestioni degli apparati pubblici e delle imprese.

Il senatore FALQUI, nell'esprimere apprezzamento per l'introduzione svolta dal presidente Carpi, ripercorre le vicende storiche in materia di oneri nucleari, ribadendo altresì la distinzione tra sede giudiziaria e sede parlamentare. Ritiene quindi che la politica tariffaria non può essere disgiunta dalle scelte di politica industriale dell'Enel e dagli elementi che, nel loro insieme, hanno favorito la scarsa trasparenza del sistema. Domanda poi come siano stati calcolati gli oneri nucleari per gli impianti esistenti e per quelli in corso di costruzione. Auspica infine che il Senato istituisca una commissione di inchiesta.

Il senatore CAPONI sottolinea come le informazioni acquisite dalla Commissione siano di tutto rilievo e opportunamente il presidente Carpi le ha riassunte, ponendo in evidenza distorsioni a livello nazionale che coinvolgano l'Enel, i costruttori e i petrolieri. Gli oneri per la fuoriuscita dal nucleare appaiono in larga misura non dovuti e le quote di prezzo non sono esigibili da almeno due anni. I residui bituminosi del petrolio, inoltre, vengono pagati addirittura con incentivi finanziari superiori ai contributi previsti per l'utilizzazione del prodotto pregiato. Ciò evidenzia un sistema complessivo, con gravi lacune, di cui il sistema politico deve farsi carico, anche attraverso la rapida istituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare. Le responsabilità dell'Enel, peraltro, sono evidenti ancorché distinte da quelle dei governi e delle maggioranze che li hanno sostenuti. Il processo di privatizzazione dell'ente, pertanto, non deve proseguire, anche per non favorire operazioni speculative su un rilevante patrimonio di interesse pubblico.

Il presidente CARPI rammenta che nel 1995 fu già esaminata, e successivamente accantonata all'unanimità, la richiesta di istituire una commissione parlamentare di inchiesta.

Il senatore VIGEVANI, ricordati gli emendamenti da lui presentati nel corso dell'esame del disegno di legge collegato alla legge finanziaria per il 1996, si sofferma sulla questione delle quote di prezzo, chiedendo quanto ancora l'Enel ritenga di dover acquisire a quel titolo. Sugli oneri nucleari chiede più analitici elementi di informazione per valutare la congruità del rimborso. Domanda inoltre chiarimenti sul fabbisogno strutturale dell'Enel che, in una certa misura, ha reso fungibili i rimborsi degli oneri nucleari con le quote di indebitamento e le perdite permanenti. La privatizzazione dell'Enel, infine, presuppone che la sua redditività non debba essere influenzata da quote di finanziamenti non dovuti dall'utenza o da una cospicua parte di essa.

La senatrice BALDELLI, soffermandosi sulla gestione dell'Enel e sull'indebitamento, domanda se alla privatizzazione non seguirà un aumento delle tariffe.

Il senatore ALÒ, dato atto al presidente Carpi di aver opportunamente fornito gli elementi di informazione acquisiti dalla Commissione nel corso dell'indagine, sottolinea l'esigenza di una maggiore trasparenza, sia che si voglia concludere il processo di privatizzazione, sia che esso venga bloccato, come auspica la propria parte politica. La privatizzazione - egli prosegue - unitamente a una maggiore trasparenza ed efficienza dovrebbe portare a una riduzione delle tariffe. Resta tuttora oscura la vicenda delle quote di prezzo riscosse dall'Enel in via permanente.

Il dottor LIMBRUNO fornisce i chiarimenti richiesti, soffermandosi innanzitutto sulla complessità del sistema tariffario elettrico, determinato soprattutto dalla sovrapposizione delle norme nel tempo: ciò implica indubbiamente una scarsa trasparenza, anche a causa delle numerose voci che compongono la tariffa. Circa i 6.200 miliardi delle quote di prezzo egli ricorda la legge finanziaria per il 1986 che ha sostanzialmente modificato la natura dei conferimenti ivi disposti, distogliendoli dal fondo di dotazione e imputandoli ai ricavi. Ciò ha determinato una serie di conseguenze contabili tra le quali gli ammortamenti anticipati e l'assoggettamento degli utili a imposizione fiscale. La questione, in ogni caso, è rimessa alla determinazione del comitato interministeriale cui compete ogni decisione suscettibile di favorire una maggiore trasparenza.

Quanto agli oneri nucleari, ricordato come il finanziamento delle centrali nucleari abbia comportato l'assunzione di debiti a fronte di un valore patrimoniale degli impianti in costruzione pari a circa 8.600 miliardi, al netto degli ammortamenti, richiama la decisione del CIPE di addebitare le corrispondenti quote di sovrapprezzo nelle tariffe, che presumibilmente saranno pagate fino all'inizio del 1999. Rileva altresì che gli accertamenti all'uopo condotti dalla competente commissione non hanno dato luogo a rilievi di alcun genere e la questione, comunque, in definitiva è irrilevante ai fini dei pagamenti degli utenti. L'Enel, inoltre, è stato costretto a realizzare impianti sostitutivi per circa 5 milioni di KW, corrispondenti al fabbisogno derivante dalla mancata conclusione dei lavori per le centrali nucleari. Allorchè acquista l'energia di importazione, tuttavia, i prezzi corrisposti sono inferiori a quelli della produzione nazionale.

A una richiesta di chiarimento del senatore BECCARIA sui risparmi realizzati con l'energia importata, il dottor LIMBRUNO ribadisce che, mediamente, i costi di produzione dell'energia italiana sono superiori.

Quanto all'utilizzo del *tar* l'ingegner BARBESINO fornisce informazioni sui residui bituminosi, scarti di lavorazione del petrolio, utilizzati in alcuni impianti vicini alle raffinerie, che stanno per iniziare la produzione. Il provvedimento CIP n. 6 del 1992 fissa il prezzo di cessione dell'energia in tal modo prodotta nella misura di circa 135 lire per i primi 8 anni; successivamente esso scende a 84 lire, pari al cosiddetto costo evitato. Un decreto ministeriale del 1995 stabilisce i requisiti di tale utilizzo che dovrebbe essere pari a oltre 2 milioni di tonnellate all'anno. Il decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 8, non ancora convertito, contiene disposizioni per il riutilizzo dei residui, previa l'adozione di una normativa secondaria che sarà emanata dal Ministro dell'ambiente.

Il senatore CHERCHI, giudicata quanto mai opportuna l'indagine della Commissione, nel ricordare la grande rilevanza della legge n. 481 del 1995, ai fini di una maggiore trasparenza nel settore elettrico, e le pregresse iniziative della propria parte politica per consentire l'abbattimento dei sovrapprezzi e la maggiore chiarezza delle tariffe, ribadisce le critiche alle modalità di attuazione delle leggi nn. 9 e 10 del 1991, specie per quanto concerne il provvedimento CIP n. 6 del 1992, assunto senza alcuna procedura trasparente, a seguito del quale sono state già disposte incentivazioni di ammontare pari a circa 5.000 miliardi. Dà poi atto al ministro dell'industria Clò di aver portato elementi di maggiore trasparenza nell'attività del Dicastero. Domanda infine chiarimenti sulle quote di prezzo: se sia stato realmente pagato dall'Enel il 53 per cento di imposte sulle quote di prezzo annuali, pari a circa 900 miliardi annui dal 1987 in poi; se siano tuttora attribuiti gli oneri termici e a che cosa essi siano dovuti.

Il dottor LIMBRUNO ribadisce che l'incremento delle variazioni tariffarie, per la quota parte che affluisce all'utile netto, è soggetto a imposizione fiscale. Distingue quindi gli apporti di esercizio da quelli di capitale. Gli acquisti di energia dall'estero sono effettuati dall'Enel solo se i relativi costi sono inferiori a quelli marginali risultanti nel mercato nazionale. Quanto alle agevolazioni tariffarie esse sono tuttora disposte dalla vigente normativa a favore di molteplici comparti produttivi: al riguardo egli segnala come all'estero si registrino molti regimi agevolativi al di fuori delle norme di carattere pubblicistico.

Il livello di efficienza dell'ente - egli prosegue - si misura su parametri oggettivi e il processo di privatizzazione può indubbiamente essere un fattore per accrescere i livelli di efficienza. La contabilità dell'Enel è tra le migliori al mondo; nonostante sia ancora possibile ottenere miglioramenti, l'ente è già ora altamente competitivo e in futuro dovrà misurarsi sul mercato globale. Il collocamento dell'Enel sul mercato dei titoli mobiliari, ove attuato con successo, potrebbe dar luogo a rendimenti per il Tesoro di tutto riguardo, con effetti positivi anche sulla riduzione dei tassi di interesse.

Assicura, quindi, che il bilancio dell'Enel è di una trasparenza assoluta e le scelte industriali dell'ente sono conformi agli indirizzi assunti dal piano energetico nazionale. Il peso dell'indebitamento è dovuto soprattutto agli oneri finanziari accollati al momento della nazionalizzazione mentre le tariffe hanno risentito delle manovre di politica economica attuate per mezzo di esse. Esclude inoltre qualunque ipotesi di scorrettezza nella gestione dell'Enel, anche per quanto concerne la redazione dei bilanci aziendali. Lamenta infine che vincoli procedurali impediscano investimenti per nuove centrali pari a circa 8.000 miliardi.

Il presidente CARPI ringrazia gli intervenuti e li congeda dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 19,25.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sulle strutture sanitarie**

GIOVEDÌ 25 GENNAIO 1996

**63ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARTELLI**

*La seduta inizia alle ore 9,20.*

**AUDIZIONE DEL PROFESSOR SILVIO GARATTINI, DIRETTORE SCIENTIFICO  
DELL'ISTITUTO MARIO NEGRI DI MILANO  
(A010 000, C34ª, 0001ª)**

Il presidente MARTELLI ringrazia il professor Garattini per essere intervenuto e apre il ciclo delle domande.

La senatrice MODOLO, partendo dal presupposto che la Commissione Unica del Farmaco, come generalmente ritenuto, ha svolto un buon lavoro seguendo gli obiettivi che le erano stati dati, ricorda che l'indagine della Commissione d'inchiesta ha anche lo scopo di verificare come la C.U.F., nella sua prima costituzione, abbia operato in mancanza di regole certe ed ufficiali. È stato sollevato un problema di conflitto d'interessi per alcuni componenti della Commissione, chiede, quindi, al professor Garattini se gli è mai accaduto di pronunciarsi su specialità medicinali prodotte da un'impresa, con la quale l'Istituto da lui diretto abbia o abbia avuto rapporti di collaborazione scientifica.

Il senatore BINAGHI precisa che l'indagine della Commissione d'inchiesta è partita dalle lettere del professor Federspil circa presunte irregolarità di funzionamento della C.U.F. e dalla sentenza del T.A.R. del Lazio che ha sollevato rilievi sulla riclassificazione dei farmaci operata dalla stessa Commissione. Il professor Federspil nella seduta di ieri ha ripercorso la storia dei suoi rapporti con la C.U.F., fornendo chiarimenti sulle osservazioni critiche che egli sollevò circa la mancanza di regole certe e circa le procedure adottate dall'organo ministeriale in relazione alle decisioni assunte. Chiede, quindi, perchè la Commissione Unica del Farmaco non diede alcun seguito alle osservazioni ed ai rilievi espressi dal professor Federspil; quanto poi al ruolo svolto dal professor Garattini all'interno della C.U.F., nello specificare che, dai dati inviati dalle aziende farmaceutiche, sembrerebbe che l'Istituto Mario Negri abbia rapporti di collaborazione con un notevole numero di aziende farma-

ceutiche, chiede di sapere a quante decisioni su specialità medicinali egli si sia astenuto dal partecipare. Domanda, infine, chiarimenti circa i fondi ricevuti dall'Istituto Mario Negri per il progetto GISSI 3 - di cui lui è a conoscenza per aver collaborato alle prime due edizioni - che sembrano a suo avviso sproporzionati.

Il senatore DI ORIO, in posizione critica rispetto a quanto affermato dalla collega Modolo, sottolinea come non sia affatto vero che ci sia un generalizzato riconoscimento dell'opera della C.U.F., anzi, all'interno stesso della Commissione d'inchiesta si sono levate considerazioni del tutto negative su tutti e su alcuni aspetti del lavoro svolto dalla Commissione Unica del Farmaco. Semmai, gli apprezzamenti sono venuti da alcuni soltanto dei membri della Commissione d'inchiesta, dal Ministro della Sanità e dal professor Mantegazza. Precisa, inoltre, che sia il professor Federspill che il Presidente di Farmindustria, hanno escluso, e risulta in atti, di poter confermare che vi fosse mai stato dolo nelle decisioni della C.U.F. e che i finanziamenti delle aziende private per la ricerca presso istituti afferenti ai membri della stessa Commissione, possano essere stati orientati dal ruolo ricoperto dai loro responsabili nell'ambito della C.U.F.. Formula quindi le seguenti domande. Come si è sviluppato nel corso degli ultimi due anni il rapporto tra Farmindustria e C.U.F. e quali imprese hanno mostrato maggiore criticità; quali sono gli interessi industriali che la C.U.F. ha turbato intervenendo sulla riclassificazione dei farmaci; qual è stato il suo ruolo nella Commissione Unica del Farmaco, in merito alle decisioni economiche da essa adottate e chi, al suo interno, aveva la maggiore responsabilità di questo aspetto. Chiede infine se ritiene che l'ampia quota di finanziamenti privati per la ricerca destinati all'Istituto Mario Negri sia dovuta soprattutto al suo ruolo nella C.U.F..

Il senatore CAMPUS sottolinea anch'egli che vi sono all'interno della Commissione d'inchiesta delle voci critiche circa il ruolo svolto dalla Commissione Unica del Farmaco e una di queste è proprio la sua. Ritiene infatti che la C.U.F. abbia sconfinato rispetto ai limiti di competenza che la legge gli aveva dato, non limitandosi a valutare la validità clinica dei medicinali, bensì intervenendo nel mercato con lo stabilire i prezzi. A questo riguardo, si chiede se, all'interno dell'organo ministeriale, esistessero le competenze idonee a supportare tale tipo di attività. Il sospetto di un possibile conflitto di interessi all'interno della C.U.F., poi, che è emerso anche dall'esame dei dati inviati dalle aziende farmaceutiche ed esaminati dalla Commissione d'inchiesta, è stato confermato da più parti; peraltro, a suo avviso, esso non viene fugato dalle norme del regolamento interno dell'organo ministeriale, recentemente adottato. Sottolinea, infatti, che la gente ha bisogno di essere rassicurata sul fatto che, chi decide che essa debba pagare di tasca propria un medicinale, sia persona al di sopra di ogni sospetto. Chiede, quindi, se il professor Garattini può fornire utili suggerimenti perchè la regolamentazione della C.U.F. possa essere migliorata.

Il senatore CARPINELLI si esprime criticamente sulla cultura del sospetto che si è ingenerata nell'ambito della Commissione d'inchiesta; evidenzia, infatti, che le considerazioni sinora fatte sui fondi per la ri-

cerca, spesi dalle aziende farmaceutiche, si basano solo sui dati forniti dalle imprese del settore e ancora non sono stati esaminati alla luce del complesso della spesa per la ricerca farmacologica. Ritiene che alcuni componenti della Commissione d'inchiesta, nell'ambito dell'indagine in corso, siano giunti a conclusioni affrettate laddove hanno espresso giudizi fortemente critici sul funzionamento della C.U.F. e su alcuni componenti della stessa; a tale proposito chiede al professor Garattini se non ritenga che questi atteggiamenti non possano ingenerare delle perplessità circa i reali scopi che con essi si intendono perseguire.

Il senatore LAVAGNINI osserva che la Farindustria ha vissuto durante il 1994 l'anno peggiore per la sua attività, se si tiene conto della riclassificazione e della forte riduzione della spesa farmaceutica che ne è conseguita e delle posizioni prese dal Governo e dal Parlamento volte a perseguire, per un verso o per un altro, la razionalizzazione del comparto che, necessariamente, ha leso alcuni interessi dell'industria farmaceutica. Ritiene quindi, che l'avvio di una indagine della Commissione d'inchiesta sul funzionamento della C.U.F. negli anni 1993-94, periodo in cui è stata operata la riclassificazione, ha costituito per l'Associazione degli industriali farmaceutici un'ottima occasione per avviare un sorta di controffensiva. Da un primo esame dei documenti agli atti della Commissione d'inchiesta, egli ha rilevato che sembrerebbe esserci un vero e proprio accordo tra il presidente Martelli e Farindustria volto a screditare la C.U.F. e alcuni dei suoi componenti e che lo stesso ha interferito, nella sua qualità di presidente della Commissione d'inchiesta sulle strutture sanitarie, sul proseguimento dei lavori della C.U.F. inviando un'apposita lettera al Ministro della Sanità. Evidenzia, poi, come lo stesso presidente abbia ritenuto, del tutto arbitrariamente e senza che la Commissione d'inchiesta ne fosse a conoscenza, di inviare alla Magistratura documenti interessanti il funzionamento della Commissione Unica del Farmaco, di cui questa Commissione d'inchiesta era venuta a conoscenza.

Il presidente MARTELLI, nel respingere quanto dichiarato del senatore Lavagnini sul proprio conto, lo invita a ritornare sulla questione all'ordine del giorno che è, lo ricorda, laudizione del professor Garattini e a rinviare ad altra sede la esplicitazione di tali gravi illazioni, sulle quali si riserva di rispondere con i documenti agli atti della Commissione.

Il senatore CAMPUS interviene sull'ordine dei lavori per chiedere al Presidente di sospendere la seduta per la concomitanza della seduta dell'Assemblea.

La Commissione consente.

Il presidente MARTELLI si scusa con il professor Garattini per la mancata possibilità di continuare la sua audizione che viene rinviata ad altra seduta della prossima settimana.

*La seduta termina alle ore 10,10.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato**

GIOVEDÌ 25 GENNAIO 1996

**63ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BRUTTI**

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

**AUDIZIONE DELL'ONOREVOLE VINCENZO SCOTTI, IN QUALITÀ DI EX MINISTRO DELL'INTERNO**  
(R047 000, B65ª, 0034ª)

Il presidente Brutti invita l'onorevole Vincenzo Scotti a illustrare il rapporto funzionale tra il Ministro dell'interno e il Direttore del SISDE, a esprimere una valutazione sull'estensione del controllo politico esercitato dal Ministro sul Servizio, a riferire sull'attività e il ruolo del SISDE nel settore della criminalità organizzata e a fornire elementi di informazione in merito alla vicenda legata alla cosiddetta fonte Achille.

L'onorevole Scotti risponde sugli argomenti proposti dal Presidente e replica successivamente alle domande dei deputati Lazzati e Di Muccio e del senatore Marchetti.

*La seduta termina alle ore 17,15.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni  
criminali similari**

GIOVEDÌ 25 GENNAIO 1996

*Presidenza del Presidente*  
Tiziana PARENTI

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUI PROBLEMI URGENTI RELATIVI ALLA FUNZIONALITÀ DEGLI UFFICI GIUDIZIARI, DELLE FORZE DI POLIZIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A TALUNI SETTORI DI INDAGINE, E ALL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO (A010 000, B53: 0001-)*

Il Presidente Tiziana PARENTI avverte che sono stati presentati i seguenti documenti sull'argomento all'ordine del giorno:

Nel corso dei lavori sinora svolti dalla Commissione talune problematiche si sono riproposte frequentemente.

Si è trattato in particolare di questioni connesse:

- 1) alla funzionalità degli uffici giudiziari con particolare riferimento al problema degli organici;
- 2) all'efficacia ed al coordinamento delle forze dell'ordine;
- 3) alla effettiva applicazione dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario.

La Commissione ha affrontato le predette tematiche a più riprese.

Negli ultimi mesi dell'anno 1994, sono stati auditi magistrati e responsabili del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria circa le problematiche connesse all'applicazione del regime di detenzione collegato alla disposizione normativa sopra citata.

Nel documento sulla situazione degli uffici giudiziari approvato il 20 giugno 1995 la Commissione affrontava il tema delle applicazioni proponendo, tra l'altro, la individuazione, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previo parere del CSM, delle sedi ove - tenuto conto del carico di lavoro con particolare riferimento ai procedimenti di criminalità organizzata - si potesse supplire a tali carenze mediante «trasferimento a disponibilità «opportunamente incentivata di magistrati.

Di recente, i mezzi di informazione con toni allarmati hanno richiamato l'attenzione dell'opinione pubblica circa il pericolo che nei prossimi mesi un elevato numero di soggetti imputati di delitti di sangue assai gravi e di crimini collegati alla delinquenza di stampo mafioso, siano scarcerati per decorrenza termini come pure sul gran numero di do-

mande di trasferimento di magistrati da uffici requirenti meridionali particolarmente esposti: fra questi valga ricordare le Procure della Repubblica di Palermo, Reggio Calabria, S. Maria Capua Vetere e gli uffici giudiziari di Gela.

Il rischio che la complessiva macchina della giustizia nell'attuale situazione non sia in grado di fronteggiare l'emergenza della situazione ha peraltro in tempi assai recenti formato oggetto di una relazione inviata dalla Commissione parlamentare antimafia dal Procuratore nazionale Antimafia.

Emerge quindi in tutta la sua pressante attualità la necessità che la Commissione precisi in maniera netta e puntuale il suo orientamento su tali questioni, inquadrandole in una più ampia e decisa strategia di contrasto alla criminalità organizzata; momento di riflessione questo che dovrebbe peraltro preludere ad un più serrato confronto con gli interlocutori istituzionali della Commissione, in maniera tale da consentire una miglior efficacia della azione dello Stato in questo settore.

L'intervento della Commissione dovrebbe svilupparsi in due direttrici:

La prima, muovendo dalle premesse conoscitive acquisite, dagli indirizzi e dalle proposte formulate, va indirizzata a verificare quale attuazione e comunque quale eco, i voti indirizzati al Parlamento, al Governo ed alle altre Autorità competenti abbiano in realtà avuto.

La seconda deve consistere in un approfondimento aggiornato delle tematiche sopra indicate muovendo dalle seguenti riflessioni:

#### **Funzionalità degli uffici giudiziari**

Muovendo dalla constatazione che, in base alle audizioni del Ministro di grazia e giustizia e di rappresentanti del Consiglio superiore della magistratura, la Commissione ha dovuto prendere atto della indisponibilità da parte di quest'ultimo organo di strumenti che consentano realmente di porre rimedio non occasionale e contingente all'emorragia provocata dai trasferimenti di magistrati da sedi giudiziarie non ambite, la Commissione ribadisce che il ricorso all'istituto dell'applicazione rimane l'istituto di più immediata operatività per fronteggiare eventuali emergenze.

A proposito della scelta dei magistrati da avviare in questa prospettiva temporanea, va peraltro sottolineata che, per un miglior interscambio ed una più effettiva collaborazione tra uffici requirenti sarebbe comunque opportuno che, presso ogni Direzione distrettuale antimafia fosse applicato naturalmente nei limiti dovuto dal rispetto delle esigenze dell'ufficio di provenienza, almeno un magistrato per ciascuna Procura della Repubblica istituita presso i Tribunali che insistono nel distretto.

Preso atto che peraltro pochi giorni orsono, il Consiglio superiore della magistratura, ha ufficialmente espresso in linea di massima un orientamento negativo per quanto concerne la istituzione dei Tribunali distrettuali alla Commissione si propone l'esigenza di avviare nell'immediato una analisi sulla possibilità di indicare rispetto alla magistratura giudicante e nella prospettiva di un più rapido esaurimento dei processi relativi alla criminalità organizzata soluzioni alternative compatibili con l'attuale assetto ordinamentale, quali potrebbero essere rappresentate da modifiche tabellari che chiamassero, in linea generale, ad integrare il

numero e la composizione dei collegi penali, ove ciò ancora non avvenga, tutti i magistrati inseriti nella relativa pianta organica dell'ufficio, pur continuando ad assicurare il settore civile.

Nel contempo, a riscontro di quanto già deliberato dalla Commissione nel documento sulla situazione degli uffici giudiziari, al CSM andrebbero chieste notizie per conoscere se e quali riconoscimenti differenzianti siano stati deliberati, o siano eventualmente allo studio, onde incentivare la disponibilità dei magistrati all'applicazione distrettuale o extradistrettuale.

Dal punto di vista della formulazione di eventuali, nuove, specifiche proposte normative sotto forma di adeguamento degli organici, la verifica della Commissione deve concentrarsi sul rapporto fra il numero e la natura degli affari penali trattati dalle Procure e dai Tribunali impegnati sul fronte della criminalità di stampo mafioso ed il numero dei magistrati previsti dalle vigenti disposizioni per quelle sedi; attraverso lo sviluppo di una comparazione che sottolinei le più gravi disomogeneità, quali quelle che peraltro si sono già palesemente rilevate, ad esempio, a proposito della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, proponendo adeguati correttivi. Fra questi, si configurano di sicura utilità:

1) la pubblicazione immediata di concorsi per coprire i posti di ruolo vacanti, allo stato circa 1000;

2) l'arruolamento mediante corsi-concorso di quanti svolgono attualmente attività di magistrati onorari da destinare quanto meno alle funzioni requirenti e giudicanti pretorili mediante la istituzione di ruoli ad esaurimento così che i magistrati ordinari possano essere concentrati e destinati principalmente a rafforzare le sezioni penali dei Tribunali.

Nella stessa prospettiva di riforma, la Commissione non potrà mancare di appurare se le indicazioni di modifica dell'articolo 110-bis dell'ordinamento giudiziario incluse nelle proposte avanzate con il richiamato documento, approvato il 20 giugno 1995, siano state riprese in sede di governo ovvero quale sia la linea di politica giudiziaria di quest'ultimo per fronteggiare, pur nella contingenza e fluidità dell'attuale delicato momento, la funzionalità degli uffici giudiziari rispetto alla situazione di emergenza che si delinea in maniera sempre più pressante.

#### **Funzionamento e coordinamento delle forze dell'ordine**

I risultati raggiunti dalle forze dell'ordine nell'azione di contrasto contro i sodalizi di stampo mafioso e le attività criminali da questi attuati hanno segnato, grazie anche al contributo fornito dai collaboratori di giustizia, un incremento di tutto spessore - fino a pochi anni impensabili - di valenza estremamente positiva.

La concentrazione quasi contemporanea di tante iniziative giudiziarie, unitamente alla espansione delle attività preventive e di indagine giudiziarie da parte della DIA - in conformità del resto alle competenze ad essa assegnate soprattutto in materia di indagini collegate relativamente alla criminalità organizzata di stampo mafioso - suggerisce in primo l'opportunità di verificare quale sia l'attuale «funzionalità» di tali organismi, cioè oltre alla DIA dei Servizi Centrali e della polizia giudi-

ziaria in genere, sotto il profilo della adeguatezza numerica, della dislocazione, della dotazione di apparecchiature tecniche in grado di contrastare efficacemente quelle nuove condotte criminali che ricorrono a strumenti e metodi sempre nuovi e più sofisticati e dei livelli di competenza.

È infatti emersa, con riferimento a talune tipologie di indagini maggiormente sofisticate, come ad esempio quelle sul riciclaggio, la necessità che le forze dell'ordine siano in grado di gestire ed elaborare sistemi sempre più complessi di informazioni.

A questo proposito, la Commissione non può mancare di riprendere talune indicazioni che una riflessione del genere suggerisce.

Nonostante il valore dell'ordine di migliaia di miliardi dei beni sequestrati e confiscati nei confronti di soggetti mafiosi dimostri la vastità dell'impegno profuso dalle forze dell'ordine per contrastare, indebolire e debellare tali criminali sodalizi anche sotto il profilo della potenza economica illegalmente accumulata, è necessario che la Commissione verifichi il costante adeguamento professionale delle unità impegnate su tale settore e la loro capacità di avviare indagini ad ampio raggio mediante l'utilizzo di tutta la vasta conoscenza che forma ormai patrimonio delle banche dati diffuse sul territorio nazionale. Si tratta infatti di accertamenti spesso di particolare complessità che richiedono, come l'esperienza insegna, un alto livello di esperienza e conoscenza.

Nè dovrà trascurarsi in tale prospettiva il settore specifico rappresentato dalle misure patrimoniali di prevenzione rispetto alle quali la Commissione ha ricevuto doglianze specifiche da parte di uffici requiranti che, interessati allo sviluppo di accertamenti di questa natura nella prospettiva di agire sulle disponibilità economiche degli interessati hanno dovuto lamentare lunghi tempi di attesa se non addirittura l'opposizione di un rifiuto giustificato dall'impegno in altre indagini.

Da quest'ultimo spunto deve prendere avvio la Commissione anche per verificare quale sia la funzionalità dell'azione di coordinamento e di raccordo tra le diverse forze dell'ordine.

Risulta infatti che, allo scopo di realizzare un interscambio informativo più intenso e di pervenire ad una ripartizione ai obiettivi tra le forze di polizia e la DIA, nonché di costituire un sistema integrato interforze, a livello centrale e periferico finalizzato alla stesura ed all'aggiornamento delle «mappe delle famiglie criminali», sono stati pubblicati diversi decreti, quali il decreto ministeriale 22 gennaio 1992, il decreto ministeriale 12 febbraio 1992, il decreto ministeriale 21 febbraio 1992.

In particolare, con il decreto ministeriale 22 gennaio 1992 è avvenuta la ripartizione tra le forze dell'ordine in materia di proposte per l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, in base al principio della «concentrazione» delle informazioni in un determinato organismo di polizia. Si sono inoltre fissati specifici criteri di intervento con determinazione di priorità tra le forze di polizia e la DIA nei seguenti settori: dei sequestri di persona; della ricerca dei latitanti; degli appalti delle opere pubbliche; dei controlli da esercitare nei confronti di soggetti pericolosi (sottoposti a misure di prevenzione ovvero ammessi a particolari trattamenti previsti dall'ordinamento penitenziario).

La via per un'azione che miri a coordinare l'intervento delle forze dell'ordine in vista di una strategia diretta alla loro migliore utilizzazione risulta dunque intrapresa.

Ma la verifica della sua effettiva attuazione e dei riflessi di tali determinazioni rispetto alle indagini ed alle investigazioni appare quanto mai opportuna e necessaria.

Rispetto ad essa i poteri di controllo che la legge conferisce alla Commissione parlamentare antimafia possono trovare un campo di esplicazione di primaria importanza, anche al fine di rilevare eventuali disfunzioni e stimolare lo sviluppo di un processo di razionale impiego delle risorse investigative disponibili da parte della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di finanza nel rispetto dell'autonomia delle rispettive strutture sancita dalla vigente legislazione.

#### **Ordinamento penitenziario**

La Commissione si è occupata a lungo dei problemi relativi alle concrete modalità di applicazione dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario e delle relative disfunzioni.

In particolare, rispetto ai vari argomenti allora trattati, sembrerebbe utile approfondire le questioni connesse alla applicazione delle tecnologie di video conferenze al processo penale e chiarirne gli aspetti con gli interlocutori istituzionali; tanto più in un momento in cui il Governo, avvertita la gravità della situazione, si è fatto in questo senso promotore di iniziative legislative.

Le attuali tecnologie «video», sulla base anche di collaudata esperienza maturata in altri Paesi, quali gli Stati Uniti d'America e con l'opportuno adeguamento normativo di cui all'articolo 147-bis disp. att. al c.p.p., ovvero con la introduzione di una disposizione ad essa analoga, potrebbero consentire il collegamento audio-visivo e dunque la partecipazione a distanza dei detenuti indicati nell'articolo 41-bis, comma 2 in questione, alle udienze avanti ai Tribunali di sorveglianza competenti per la trattazione dei reclami proposti ai sensi dell'articolo 14-ter dell'ord. pen. Tecnologia peraltro estensibile, ad ulteriori momenti di partecipazione processuale di tali soggetti avanti alle diverse Autorità giudiziarie, quali la celebrazione di udienze preliminari o giudizi, a meno che il Giudice non ritenesse la presenza fisica dell'interessato.

Il collegamento video ed audio tra il luogo di detenzione e l'Autorità giudiziaria ordinaria – peraltro già sperimentato fin dal 1992 sul territorio nazionale con riguardo alla vigente formulazione con l'articolo 147-bis delle disp. att. coord. e trans. al c.p.p. ha formato oggetto di analitici studi alla stregua dei quali risultano prospettate varie soluzioni. La sua validità è stata comunque riconfermata alla Commissione anche da parte del Capo della Polizia nel corso dell'audizione del 18 luglio 1995.

#### **La Commissione Antimafia,**

premesso che il grave stato di crisi della giustizia civile e la crescente divaricazione tra le esigenze della giustizia penale e le capacità di risposta dell'apparato giudiziario esigono un uso razionale di tutte le risorse esistenti ed il più ampio ricorso ad interventi di carattere amministrativo, per evitare le rigidità e i tempi propri dell'intervento legislativo;

considerato che vi è la necessità di un impiego più razionale delle forze dell'ordine, al fine di garantire un adeguato coordinamento dell'azione di contrasto ed un più efficace controllo del territorio;

invita il Governo a:

a) adottare immediatamente i provvedimenti necessari per la realizzazione della teleconferenze per gli imputati detenuti che, per ragioni di sicurezza, di pericolosità o per lo stato di salute, non è opportuno presenzino personalmente a dibattimento assicurando la totale riservatezza delle comunicazioni, anche a distanza, tra l'imputato ed il suo difensore concertare con il CSM criteri chiari per l'esercizio della discrezionalità in tema di anticipato possesso di sedi giudiziarie da parte di magistrati e valutare la possibilità che i trasferimenti dalle sedi disagiate che abbiano una determinata copertura di organico non siano efficaci sino a quando il posto che resterebbe vacante non sia stato ricoperto;

b) proporre al CSM, sulla base dell'articolo 11 della legge istitutiva dell'organo di autogoverno della magistratura;

b1) di aumentare considerevolmente il punteggio per i magistrati, non provenienti da sedi viciniori, che abbiano fatto richiesta di trasferimento in altra sede dopo avere prestato servizio in sedi disagiate per almeno quattro anni, se uditori con funzioni, e per almeno cinque anni negli altri casi, al fine di favorire la copertura di sedi disagiate e di riconoscere in modo incisivo il lavoro di chi ha operato in tali sedi;

b2) di subordinare il beneficio indicato nella lettera precedente ad una valutazione positiva del lavoro svolto;

c) riconoscere per i magistrati che prestino servizio, come prima assegnazione, in sedi disagiate e lontane più di cinquecento chilometri dalla città di provenienza un idoneo sistema di rimborso del biglietto aereo o ferroviario per un numero massimo di viaggi per ogni anno dalla sede dell'ufficio alla città di provenienza e ritorno; a riconoscere lo stesso beneficio a tutti i magistrati applicati provenienti da sedi poste al di fuori della regione;

d) autorizzare esplicitamente la copertura non a domanda, ma previo interpello su disponibilità, e con diritto alla relativa indennità di missione, nonché al beneficio di cui alla lettera c), dei posti in sedi disagiate, banditi e non richiesti;

e) provvedere ad una razionale distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio;

f) provvedere alla formazione di un elenco dei magistrati collocati fuori ruolo per l'espletamento di incarichi extragiudiziari;

g) formare un elenco di personale amministrativo del ministero o distaccato presso altri organi istituzionali che si sia reso disponibile ad applicazione temporanee con adeguato trattamento di missione, in relazione a temporanee esigenze degli uffici giudiziari connessi alla gestione di processi che presentino un particolare impegno organizzativo; estendere a questo personale il beneficio di cui alla lettera c);

h) assicurare ai magistrati che siano disponibili ad applicazioni al fuori della regione dove prestano servizio un trattamento di missione adeguato agli effettivi disagi, con applicazione dei benefici indicati alla lettera c);

i) istituire un circuito penitenziario differenziato per detenuti a basso indice di pericolosità e per detenuti che, per il loro comportamento processuale, corrano rischi gravi per la loro sicurezza;

l) istituire un monitoraggio sul processo civile ed assumere urgenti iniziative affinché sia adottato un regime di trattazione delle cause pendenti idoneo a garantirne la definizione in tempi accettabili;

m) studiare i moduli organizzativi degli uffici giudiziari che, sulla base delle ispezioni triennali, risultano funzionare meglio, al fine di proporre l'estensione degli stessi moduli agli uffici analoghi; assumere, nelle forme necessarie, misure idonee a perseguire le seguenti finalità:

1. decentrare l'amministrazione, tramite il trasferimento a livelli regionali o distrettuali dei poteri di gestione del personale e delle risorse materiali attualmente concentrati nel Ministero;

2. istituire tabelle distrettuali dei magistrati per favorirne la mobilità nell'ambito del distretto di Corte d'appello;

3. introdurre parametri oggettivi la valutazione dei singoli magistrati, che vadano oltre le valutazioni puramente statistiche; introdurre altresì specifici parametri di valutazione per i capi degli uffici che facciano riferimento alla capacità di organizzare l'ufficio e di utilizzare i magistrati, il personale amministrativo e i mezzi;

4. dislocare in modo più razionale nel territorio le forze dell'ordine, per garantire una più adeguata tutela della sicurezza dei cittadini, soprattutto nelle zone a più a rischio criminale;

4. a) a tal fine predisporre un progetto che prevede il trasferimento dei compiti amministrativi ad impiegati civili; distinguere tra le funzioni di Direttore Generale della Pubblica sicurezza e capo della polizia di Stato, prevedendo l'alternanza tra PS e CC alla guida della Criminalpol.

BARGONE, BONSAI, ARLACCHI, GRASSO, SCOZZARI,  
VIOLANTE AYALA, BERTONI, BRUTTI, DI BELLA,  
IMPOSIMATO, STAJANO, TRIPODI, MANCONI, MA-  
RINI, GIURICKOVIC, SCIVOLETTO

Il deputato Antonio BARGONE (gruppo progressisti-federativo), parlando sull'ordine dei lavori, osserva che lo scarso numero dei presenti è verosimilmente determinato dall'incertezza del momento politico e sottolinea l'opportunità di rinviare ad altra seduta la discussione dei punti all'ordine del giorno. Auspica quindi che la Commissione possa trarre comunque in tempi brevi conclusioni dal lavoro già svolto e sottolinea l'opportunità di sensibilizzare i Presidenti di gruppo al fine di assicurare una maggiore presenza ai lavori della Commissione.

Il Presidente Tiziana PARENTI rammenta d'aver già più volte in precedenza sensibilizzato i gruppi sulle problematiche relative alle presenze in Commissione.

Il deputato Antonio DEL PRETE (gruppo alleanza nazionale) concorda con le osservazioni del deputato Bargone.

Il Presidente Tiziana PARENTI rinvia infine ad altra seduta il seguito della discussione dei punti all'ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 14,45.*